

# TI\_GERICHTE 11.1995.118 vom 18. Dezember 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.118)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.118 du 18 décembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.118 del 18 dicembre 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Le parti hanno rinunciato a essere citate per la discussione finale provvisoria all'udienza del 15 novembre 1993. Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile, secondo cui il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./S.). L'art. 119 bis CPC prevede che "quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale" (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un'udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti. Il Pretore è quindi formalmente invitato in futuro a non più tollerare memoriali scritti in sostituzione del contraddittorio orale e a indire, se del caso, il dibattimento finale provvisoria.

### E. 1.3

\_\_\_\_\_ viene astretta a pagare a \_\_\_\_\_, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia \_\_\_\_\_, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di fr. 320.- dal 1° luglio 1993, e di fr. 360.- dal 1° gennaio 1994.

### E. 1.4

Le somme arretrate dovranno essere pagate entro un mese dall'intimazione del presente giudizio, con gli interessi del 5%. 3. La tassa in fr. 100.- e le spese, da anticipare dal signor \_\_\_\_\_, sono poste per un terzo a carico dell'istante e per due terzi a carico della signora \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a controparte l'importo di fr. 1300.- per titolo di ripetibili. Per il resto il decreto rimane invariato. 2. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese fr. 50.- fr. 350.- sono a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà all'appellante l'importo di fr. 600.- per ripetibili ridotte d'appello. 5.

Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del  
Tribunale d'appello La presidente La segretaria

## E. 2

Per l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisoriale per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente a una separazione per tempo indeterminato, il giudice deve rispettare l'assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze: in tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione già nell'ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio (cfr. Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC; Rep. 1988 338, 1985 91). Per converso, il giudice è legato agli accordi sulla modifica di un contributo di mantenimento per i figli, intervenuti tra le parti al di fuori di una procedura giudiziaria solamente se la convenzione è stata in seguito omologata dal giudice competente (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 34 ad art. 145 CC e n. 163 e 164 ad art. 158 CC). a) Nella fattispecie è incontestato che la modifica dell'affidamento della figlia \_\_\_\_\_ al padre per le cure e l'educazione, intervenuta nel gennaio 1993 successivamente alla sentenza di separazione per volere della figlia medesima in seguito a contrasti sorti con la madre, costituisce una modifica importante e duratura delle circostanze, ove si consideri che è stato voluto dalla stessa figlia sedicenne ed è stato giudicato dal Pretore – non contraddetto dalle parti su questo punto – nell'interesse della ragazza. b) In via principale l'appellante assevera che l'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 sul contributo alimentare litigioso aveva forza e validità di sentenza ai sensi dell'art. 358 CPC in seguito all'omologazione del Pretore, la cui modifica presupponeva un mutamento importante e duraturo delle circostanze. Poiché questa ipotesi non si era verificata in concreto, essendo la figlia rimasta presso il padre, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto scostarsene. Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, la critica si appalesa destituita di fondamento. L'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 tra i coniugi aveva – come si evince univocamente dal tenore letterale dell'istanza medesima (nella quale il padre si riservava di chiedere alla consorte contributi di mantenimento in caso di affidamento duraturo), in connessione con la transazione consegnata a verbale – carattere limitato alla questione dell'affidamento provvisorio, essendo incerte a qual momento le intenzioni della figlia, che si era rivolta d'urgenza al padre per superare la difficile convivenza con la madre: veniva comunque lasciata aperta la questione del mantenimento da parte di quest'ultima in caso di affidamento duraturo. Può pertanto rimanere indeciso il quesito di sapere se tale accordo provvisorio sia stato omologato dal Pretore. Il verbale d'udienza lascia sussistere dubbi: pur non contendo un'esplicita approvazione da parte del giudice, porta infatti in calce la menzione “letto e approvato” con il sigillo della Pretura e la firma del Pretore. Come si è visto, tuttavia, l'accordo 2 febbraio 1993 aveva carattere precario e come tale il primo giudice gli ha a giusto titolo negato carattere vincolante. c) Pure a titolo pregiudiziale va esaminata la questione a sapere se in occasione dell'udienza di discussione sulla domanda cautelare del 21 luglio 1993 sia stata raggiunta una transazione vincolante per l'appellante, come sembra esser stato accertato dal giudice di prime cure, ancorché lo stesso abbia poi determinato il contributo alimentare litigioso in virtù della massima ufficiale. Al proposito il Pretore si è richiamato al pronunciato 22 giugno 1993 di questa Camera in re G./G., che ha rammentato come una transazione, ancorché raggiunta nell'ambito di un procedimento giudiziario, sia un contratto disciplinato dalle disposizioni

generali del CO soggiacente alle disposizioni sui vizi del consenso, con determinate riserve risultanti dalla natura particolare di tale contratto (DTF 111 II 349; 105 II 273): poiché una transazione conclusa davanti al giudice pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC), la parte che intende scostarsi dal consenso che ha manifestato deve impugnare la propria dichiarazione di volontà nelle forme previste dal CO, postulandone l'annullamento. Nella concreta fattispecie l'appellante, il giorno successivo all'udienza in cui aveva aderito a verbale alla proposta di contributo alimentare formulata dal Pretore, si è limitata a comunicare la revoca del proprio consenso, senza tuttavia impugnare la propria dichiarazione per vizio di volontà, completando la propria richiesta con scritto 2 agosto 1993 in cui allegava le circostanze secondo le quali, a suo giudizio, il contributo proposto risultava eccessivo. E' ben vero che in concreto il diniego dell'accordo è stato manifestato prima che il marito comunicasse il proprio assenso in data 26 luglio 1993 e quindi prima che si fosse perfezionata la transazione. Ma il consenso manifestato seduta stante all'udienza vincolava l'appellante perlomeno fino alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal Pretore al marito per comunicare la propria presa di posizione, eccezion fatta per una formale impugnazione ai sensi dell'art. 23 e seg. CO, che, come detto, non è intervenuta. Tuttavia, vigendo nella determinazione dei contributi alimentari per i figli la massima ufficiale illimitata anche per l'autorità d'appello (DTF 120 II 229, 119 II 203 consid. 1; cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 253 ad art. 145 CC; Rep. \_\_\_\_\_ 307), la questione resta senza conseguenze pratiche ai fini del giudizio, dovendo questa Camera esaminare d'ufficio l'adeguatezza del contributo alimentare fissato dal Pretore.

### **E. 3**

L'obbligo di mantenimento dei coniugi nei confronti della famiglia (art. 163 CC) sussiste per tutta la durata del matrimonio ( Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4 a ed. Berna 1995, n. 889 pag. 179, n. 946 pag. 190) e quindi anche in presenza di una separazione legale. La metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid.

### **E. 7**

a) Diversamente da quanto accertato dal Pretore, il fabbisogno dell'appellante va corretto ammettendo solamente le seguenti poste: importo base fr. 940.-, rispettivamente dal 1° gennaio 1994 fr. 1'025.-; canone di locazione fr. 1'100.-; premio cassa malati unitamente al premio assicurazione perdita guadagno fr. 254.-; imposte stimate in fr. 250.-; per un ammontare complessivo di fr. 2'544.-, rispettivamente di fr. 2'629.- dal 1° gennaio 1994. Le altre voci indicate dalla convenuta con lo scritto 2 agosto 1993 non possono essere computate. Le spese per l'elettricità, l'acqua e per il telefono non rientrano infatti nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA del 28 dicembre 1992 nella causa S./S.; cfr. Tabella dei minimi esecutivi edita dalla CEF). La remunerazione per l'aiuto domestico non si giustifica perché non strettamente prescritto sotto il profilo medico, ma semplicemente consigliato dal medico curante (cfr. testimonianza del dott. \_\_\_\_\_). I vari costi professionali indicati dalla convenuta, compreso il leasing dell'automobile, peraltro neppure reso verosimile, non possono essere riconosciuti in quanto già coperti, come visto in precedenza, dalla cospicua indennità spese versata dal datore di lavoro e che non è stata computata nel reddito. Trattandosi di un fabbisogno limitato allo stretto indispensabile, si giustifica in concreto una rivalutazione del 20% (come consente la giurisprudenza: DTF 115 II 424 , 114 II 304; cfr. anche Bühler/Spühler , op. cit., n. 10 ad art. 152 CC) per un totale dunque di fr. 3'053.- mensili nel 1993 e di fr. 3155.- mensili dal

1° gennaio 1994. b) In assenza di dati più precisi, avendo il convenuto completamente ommesso di fornire ragguagli, il suo fabbisogno deve essere stimato con prudente apprezzamento. Oltre all'importo base di fr. 940.–, rispettivamente fr. 1'025.– dal 1° gennaio 1994, la voce alloggio viene ammessa in fr. 882.–. In occasione dell'interrogatorio formale il convenuto ha infatti indicato la propria spesa di locazione in fr. 1'132.– (senza chiedere alcun supplemento per la figlia, diversamente da quanto preteso dall'appellante), che viene decurtata della quota relativa alla figlia di fr. 250.–. Tenuto conto del premio di cassa malati stimato in fr. 250.–, delle imposte, stimate in fr. 350.–, il fabbisogno complessivo ammonta a complessivi fr. 2'422.–, rispettivamente fr. 2'507.–. Anche questi importi devono essere rivalutati del 20%, alla stregua di quanto avvenuto per la moglie, per un totale quindi di fr. 2906.– mensili nel 1993 e di fr. 3008.– mensili dal 1° gennaio 1994. Non può ovviamente essere seguita l'appellante laddove chiede si tenga conto del fatto che la figlia svolgerebbe nell'economia domestica un ruolo di sicuro vantaggio per il padre, intanto perché l'interessata non ha reso verosimile che tale ruolo ecceda l'aiuto ordinariamente prestato da un figlio nell'economia domestica in cui vive e in secondo luogo perché essa nemmeno ha tentato di cifrare l'asserito beneficio economico che ridonderebbe all'appellato. c) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), buon punto di riferimento, seppur da adattare alle circostanze concrete (Rep. \_\_\_\_\_ 312; DTF 116 II 110). Le argomentazioni addotte dal Pretore per discostarsene in concreto non appaiono meritevoli di tutela. Come si è già spiegato in precedenza, il contributo alimentare va determinato in funzione della capacità economica dei genitori e in rapporto al fabbisogno del figlio al momento del giudizio: non appare dunque pertinente riferirsi al contributo alimentare fissato all'epoca della separazione, senza peraltro alcuna precisa indicazione sul reddito conseguito dalle parti. Inconferente si rivela poi il fatto che il padre abbia ridotto le proprie richieste da fr. 800.– a fr. 500.– mensili, visto che la questione è retta dalla massima ufficiale che legittima il giudice a scostarsi dalle richieste del genitore affidatario, e ciò proprio nell'interesse del figlio. Occorre infine considerare che, rispetto all'epoca del giudizio sulla separazione, le raccomandazioni in parola sono state oggetto il 1° gennaio 1993 di un incremento considerevole relativo a tutte le poste relative del fabbisogno. Anche \_\_\_\_\_ deve beneficiarne. Secondo le citate raccomandazioni, la figlia, nata il \_\_\_\_\_ 1977, aveva, il 1° luglio 1993, un fabbisogno di fr. 1'220.– (di cui fr. 990.– in denaro contante e fr. 230.– in cure ed educazione), mentre nell'aprile 1994 (mese del compimento del suo diciassettesimo compleanno) il suo fabbisogno si elevava a fr. 1'390.– (di cui fr. 1'240.– in contanti e fr. 150.– in cure ed educazione), come indicato dal Pretore. In concreto si giustifica di aumentare del 10% tali valori, tenuto conto del buon reddito complessivo della famiglia (fr. 8'019.–) rispetto al reddito complessivo di circa fr. 6'600.– su cui si fondano le raccomandazioni. La rivalutazione resta contenuta al 10%, diversamente da quanto operato con i fabbisogni dei genitori, poiché gli importi delle raccomandazioni sono già calcolato con un certo agio, tenendo conto di una media. Il fabbisogno della ragazza è quindi di fr. 1340.– nel 1993 e di fr. 1530.– nel 1994.

## E. 8

Il quadro economico della famiglia si presenta in sintesi come segue: 1993 - reddito dei coniugi

fr. 8'019.– netti - fabbisogno del marito	
fr. 2906.– - fabbisogno della moglie	fr.

3053.- - fabbisogno della figlia fr. 1340.- - fabbisogno della famiglia fr. 7299.- - eccedenza: fr. 720.- mensili - spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3413.- 1994 - reddito dei coniugi fr. 8'019.- netti - fabbisogno del marito

fr. 3008.- - fabbisogno della moglie fr. 3155.- - fabbisogno della figlia fr. 1530.- - fabbisogno della famiglia fr. 7693.- - eccedenza: fr. 326.- mensili - spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3318.- Su queste basi il contributo alimentare dovuto dall'appellante per la figlia, tenuto conto del reddito netto accertato di fr. 3675.- mensili, sarebbe quindi di fr. 260.- mensili nel 1993 e di fr. 360.- (fr. 357.- arrotondati) mensili nel 1994. Dal momento che l'appellante stessa ha offerto, in via subordinata, un contributo alimentare di fr. 320.- mensili, l'appello deve essere accolto parzialmente e il contributo alimentare per la ragazza deve essere fissato in fr. 320.- mensili nel 1993 e in fr. 360.- mensili dal 1° gennaio 1994. L'appello va invece respinto laddove chiede che vengano compensate le prestazioni fatte nel corso del 1993 a favore della figlia, valutate in fr. 1'670.-, giacché, oltre a non essere state rese verosimili, si tratterebbe in ogni caso di liberalità e regali d'uso, effettuati direttamente nelle mani della figlia anteriormente all'obbligo di mantenimento fissato con la decisione che ci occupa, che nulla hanno a che vedere con i contributi di mantenimento che vanno versati al rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC).

## **E. 9**

Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il risultato dell'appello comporta la modifica della decisione pretorile sugli oneri processuali, che vengono posti per due terzi a carico dell'appellante, oppostasi all'istanza cautelare, e per un terzo a carico dell'istante, cui dovrà essere rifiuta un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 1300.-. In sede di appello gli oneri processuali sono a carico dell'appellato, che aveva postulato la conferma del giudizio pretorile, con l'obbligo di versare all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte di appello. Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Tutte e due le richieste vanno respinte per difetto del requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), visto che entrambe le parti fruiscono di un' eccedenza mensile che permette loro di coprire agevolmente gli oneri di patrocinio legale di questa sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia 1. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.